



Deliberazione di Giunta Provinciale

N. 58 del 27/03/2008

Class: **002.03** Anno **2008**

Oggetto : **APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE ED ALTRE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI**

Relatore : **ASS. LEPRI TIZIANO**
GENERALE

Ufficio Proponente : **COLLEGIO DI DIREZIONE**

Resp. del Proc. : **arch.luigi ulivieri**

Riferimento PEG :

Riferimento Centro di Costo :

Vice Segretario : **BARTOLI LUCIA**

Delibera di Giunta Provinciale N. **58** del **27/03/2008**

L' anno **duemilaotto** e questo di **27** del mese **Marzo** in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici Riccardi sede della **PROVINCIA DI FIRENZE**, alle ore **17.20** regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.

(P) RENZI MATTEO

(P) LEPRI TIZIANO

(A) BARDUCCI ANDREA

(P) NARDINI VALERIO

(A) BALLINI ALESSIA

(P) NIGI LUIGI

(A) CIANFANELLI ELISABETTA

(P) ROSELLI PIETRO

(P) FOLONARI CORNARO GIOVANNA

(P) SACCARDI STEFANIA

(P) GIGLIOLI MARIA CRISTINA

(P) SIMONI ELISA

(P) GIORGETTI STEFANO

Il Presidente Sig. **RENZI MATTEO**, constatato il numero legale ed assistito dal Vice Segretario Sig. **BARTOLI LUCIA** pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno. Dopo ampio dibattito

la Giunta Provinciale

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 la quale detta disposizioni che limitano il ricorso a professionalità esterne da parte delle pubbliche amministrazioni, sia per quanto attiene alla assegnazione di consulenze e di incarichi di studio e ricerca, sia per quanto attiene all'instaurazione di collaborazioni di lavoro;

Visto in particolare l'art. 3, comma 56, di detta legge il quale dispone che con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. 18 agosto

2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione ed è altresì fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze;

Considerato che, pertanto, si rende necessario procedere ad integrare il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi con un corpo di disposizioni che disciplinino i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei alla provincia;

Considerato che la nuova disciplina regolamentare deve essere adottata nel rispetto del complessivo quadro normativo vigente in materia, costituito anche dall'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto anche delle linee di indirizzo contenute nella delibera 15 febbraio 2005, n. 6 della Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di Controllo, in materia di affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza;

Considerato altresì opportuno, nell'occasione in cui si procede ad una significativa modifica del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dover procedere ad adottare – per economia di atti ed organicità di intervento – ulteriori modifiche che si sono nel frattempo evidenziate come necessarie e che riguardano le seguenti materie:

1) Pubblicità della situazione patrimoniale dei Dirigenti

Il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 655 del 11.11.1982 in attuazione della legge 5 luglio 1982, n. 441 “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti”, ha approvato il “Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri Provinciali” nel quale si dispone che la pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali abbia luogo mediante apposito bollettino depositato presso la Segreteria Generale e pubblicato una volta l'anno. Tale disciplina è stata successivamente estesa dall'art. 38 del vigente Regolamento del Consiglio Provinciale anche al Presidente della Provincia e agli Assessori. L'art. 17, comma 22, della Legge 15 maggio 1997 n. 127 ha esteso l'applicabilità della citata legge n. 441/1982 anche “al personale di livello dirigenziale o equiparato di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche, nonché al personale dirigenziale della amministrazioni pubbliche”. La mozione della 1° Commissione Consiliare, approvata con deliberazione C.P. n. 2 del 7 gennaio 2008, nel sottolineare che le modalità in atto nell'ente per la pubblicazione delle situazioni reddituali e patrimoniali dei titolari di cariche politiche risultano superate rispetto alle odierne forme di comunicazione, impegna il Presidente della Provincia ed il Presidente del Consiglio ad adottare i necessari provvedimenti affinché il bollettino sia pubblicato, contestualmente al deposito presso la Segreteria Generale, in apposita

rubrica sul sito internet dell'Ente, invitando inoltre la Giunta ad integrare il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi affinché le dichiarazioni rese dai dirigenti siano soggette alle stesse forme di pubblicità di quelle rese dai titolari di cariche politiche. Si ritiene pertanto necessario procedere a disciplinare tempi e modi per la pubblicazione dello stato patrimoniale dei dipendenti dell'ente con funzione dirigenziale, siano essi a tempo indeterminato o determinato, secondo la normativa in vigore, con l'introduzione nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi di nuovo articolo che tenga comunque a riferimento, per omogeneità delle procedure, gli atti precedentemente adottati dall'Ente in ordine allo stato patrimoniale dei consiglieri provinciali;

2) Collocazione nell'ambito della macrostruttura organizzativa dell'ente dell'Ufficio Avvocatura provinciale

Nell'ambito della macrostruttura organizzativa dell'ente, come disciplinata dalla deliberazione G.P. n. 502 del 27 dicembre 2006 e dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la Direzione Avvocatura è organicamente collocata alle dipendenze della Segreteria Generale. La più recente giurisprudenza, argomentando sull'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 in merito all'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici, ha peraltro affermato la necessità di un'autonoma collocazione organica dell'Ufficio Legale degli enti pubblici, affinché l'attività professionale di avvocato, anche se svolta in forma di lavoro dipendente, sia esercitata con libertà ed autonomia, in posizione di indipendenza da tutti i settori previsti nella struttura organizzativa. Si ritiene pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 9, comma 1, alinea 2 del Regolamento, conferendo alla Direzione Avvocatura lo status "ufficio centrale" posto alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta;

3) Modifica alla disciplina dei requisiti e delle procedure di accesso per l'impiego presso la Provincia

L'articolo 23, comma 1, lettera a) del vigente regolamento dichiara l'ammissibilità all'impiego presso la provincia anche dei "cittadini di Stati non appartenenti agli Stati europei regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale ai sensi del D. Lgs. 286/1998". Tale disposizione appare sostanzialmente illegittima alla luce della disposizione speciale dell'art. 38 del D. Lgs. 165/2001, il quale, affermando che "i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale", senza estendere tale facoltà in favore dei cittadini extracomunitari, ne riafferma sostanzialmente la preclusione dall'accesso. Tale orientamento è stato riaffermato, recentemente, dal parere n. 196 del 28.9.2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 24170 del 13.11.2006. Si ritiene pertanto necessario modificare coerentemente il citato

art. 23 e, nell'occasione, modificare anche l'articolo 36, comma 2, nella parte che prevede che il diario delle prove selettive e preselettive debba essere reso noto ai candidati anche a mezzo "posta prioritaria", sostituendo a questo mezzo di comunicazione non più praticato quello della comunicazione tramite raccomandata;

4) Rettifica di errori materiali che interessano l'Allegato D al vigente Regolamento

Con deliberazione n. 79 del 4.3.2004 è stato approvato il "Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie sessuali e l'affermazione della dignità della persona" ed è stato disposto che detto Codice andasse a sostituire integralmente il precedente allegato "D" del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione G.P. n. 349/2001 e modificato con deliberazione G.P. n. 144/2002. Il Codice in questione risulta peraltro viziato da errori materiali concernenti la numerazione dei commi di alcuni articoli e più precisamente dai seguenti: all'art. 2, i primi due commi non sono numerati e la numerazione inizia a partire dal terzo comma che viene pertanto indicato come comma 1); all'articolo 4 una parte dei capoversi – ad esempio quelli successivi al comma 5) - non reca la numerazione; agli artt. 5 e 6 nessun comma è numerato; i precedenti errori di numerazione determinano conseguentemente l'erroneità del riferimento, operato dall'art. 4, al comma 1 del precedente art. 2, riferimento che invece deve essere correttamente operato – a numerazione rettificata - al comma 3 dello stesso art. 2. Si ritiene pertanto dover procedere a rettificare gli errori materiali in questione, procedendo a riapprovare il testo corretto del Codice;

5) Adozione provvisoria del profilo professionale di "Funzionario Legale/Avvocato" nelle more della rivisitazione dell'intera declaratoria dell'Ente

In attesa della imminente adozione della nuova declaratoria dei profili professionali presso l'Ente, si palesa opportuno introdurre in via transitoria il profilo "Funzionario Legale/Avvocato" per i dipendenti in categoria D1 giuridica (ex 7° q.f.) – svolgenti funzioni di Avvocato – transitati in mobilità da altri enti, che ne facciano richiesta, con decorrenza dalla data di entrata in servizio, nelle more appunto del procedimento di adozione dei nuovi profili professionali;

Dato atto che la proposta oggetto del presente provvedimento deliberativo:

- a) è stata trasmessa a titolo informativo alle OO.SS. dell'ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 CCNL 1.04.1999;
- b) è stata inoltrata al Presidente del Consiglio Provinciale con nota del **6 marzo 2008** e che ne è stata constatata la conformità ai criteri definiti dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 207 del 14.12.1998, nella seduta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio in data **10 marzo 2008**;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000, dal Presidente del Collegio di Direzione Generale in ordine alla regolarità tecnica del presente atto che non comporta alcun impegno di spesa, né alcuna variazione di entrata a carico del bilancio provinciale;

Visto l'art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 167/2000 e rilevata la propria competenza in merito;

A VOTI UNANIMI DELIBERA

- 1) di adottare la nuova disciplina inerente i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione, nonché la fissazione del relativo limite massimo di spesa annua, conseguentemente modificando il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione G.P. n. 349 dell'11.10.2001 e successive modifiche ed integrazioni, con l'introduzione di un nuovo Titolo come riportato in Allegato A) costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. E' conseguentemente abrogato il Regolamento incarichi professionali approvato con deliberazione G.P. n. 335/1998 successivamente modificata con deliberazione G.P. n. 219/2003;
- 2) di adottare la disciplina inerente la pubblicazione dello stato patrimoniale dei dirigenti, ai sensi dell'art. 17, comma 22, della Legge 15 maggio 1997 n. 127 ed in esecuzione delle deliberazione C.P. n. 2 del 7 gennaio 2008, conseguentemente integrando il Titolo III, Capo V del vigente Regolamento, con l'introduzione del nuovo articolo 13 bis, come riportato in Allegato B) costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di modificare l'articolo 9, comma 1, secondo alinea, del regolamento, sostituendo alle parole "dalla Polizia provinciale, posta sotto la direzione del Presidente della Provincia," le parole "dalla Polizia provinciale e dall'Avvocatura provinciale poste sotto la direzione del Presidente della Provincia,";
- 4) di modificare l'articolo 23, comma 1, lettera a), sopprimendo le parole "cittadini di stati non appartenenti agli Stati Europei regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale ai sensi del D. Lgs. 286/1998";
- 5) di modificare l'art. 36, comma 1, sostituendo alle parole "posta prioritaria" le parole "raccomandata";
- 6) di riapprovare, per i motivi in narrativa espressi, il "Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie sessuali e l'affermazione della dignità della persona", nel testo unito al presente provvedimento per farne parte integrante quale allegato C) che ne forma parte integrante e sostanziale, conseguentemente dichiarando l'allegato "D" al vigente "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi", approvato con deliberazione n. 79 del 4.3.2004, integralmente sostituito dal presente nuovo testo;

- 7) di introdurre in via transitoria il profilo professionale “Funzionario Legale/Avvocato” nelle more del procedimento di adozione dei nuovi profili professionali di prossima approvazione, alle condizioni in narrativa specificate

DELIBERA altresì

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma, art. 134 del D.Lgs 267/2000.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet <http://attionline.provincia.fi.it>”